

Cultura canonica e cultura giuridica del Giappone

(Testo provvisorio)

Prof. Yuji SUGAWARA, S.J.

Introduzione

A partire dal 1549, attraverso l'opera di San Francesco Saverio, il cristianesimo ebbe la sua prima diffusione in Giappone. L'opera di San Francesco Saverio, primo missionario in Giappone, aprì la strada ad una fruttuosa opera missionaria, segnando il primo annuncio della buona novella in un paese fino ad allora lontano e sconosciuto al mondo occidentale. Tuttavia, i secoli XVI e XVII conobbero un'aspra persecuzione, da parte del governo giapponese, per ordine dello *Shogun*, capo dei Samurai. La dura repressione nei confronti dei cristiani diede vita ad eroiche testimonianze di martirio, in difesa della fede cattolica. Seguì un periodo d'isolamento del paese che portò alla proibizione del cristianesimo con la pena di morte. Iniziò così, per il cattolicesimo, un lungo periodo di crisi che si protrasse per più di due secoli e mezzo (1615-1865). Ancora oggi, dunque, la Chiesa cattolica rimane un piccolo gregge nel Giappone¹.

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico del Giappone, esso presenta elementi comuni con i principi del diritto cinese, in virtù dei rapporti intercorrenti con la Cina, risalenti nella storia. La struttura sociale del Giappone, pur avendo caratteri peculiari, presenta, con riferimento a valori e tendenze culturali, un forte influsso del Confucianesimo e del Taoismo. Con l'impero di Meiji, a partire dal 1868, si registrò un radicale cambiamento con l'avvio di una grande riforma del diritto sulla base dei modelli europei. Tale processo di riforma ha determinato l'ingresso, relativamente recente (circa 130 anni fa) dei concetti di diritto soggettivo e di obbligazione, nel diritto del Giappone. Nel 1890 venne redatto il primo codice civile giapponese e successivamente il codice di diritto commerciale. Nel 1882 venne introdotto il codice penale, basato sul modello francese, in seguito sostituito e forgiato sul modello tedesco.

Nel 1947 venne promulgata la Costituzione che prevedeva l'elezione del Parlamento e il controllo di costituzionalità delle leggi, riaffermando, altresì, la piena libertà di religione. Venne abolito il sostegno dello Stato allo scintoismo, secondo cui l'imperatore era considerato una persona divina. Oggi il Giappone è una monarchia costituzionale ereditaria in cui l'imperatore è il simbolo di unità nazionale e assolve funzioni eminentemente rappresentative.

1. L'ordinamento religioso in Giappone e il Codice

Le principali confessioni religiose presenti in Giappone sono il buddhismo e lo scintoismo, che si fonda sul culto degli antenati e della natura. I giapponesi

¹ Secondo la Segreteria generale della Conferenza Episcopale del Giappone (pubblicazione del 2015), ci sono circa 430 mila cattolici nelle 16 diocesi del paese e in confronto alla popolazione totale (125 milioni) rappresenta lo 0,35%.

non cristiani non sono né areligiosi né antireligiosi, e nel paese si registra una forte tendenza verso il sincretismo². La popolazione del Giappone è di circa 125 milioni di abitanti, eppure secondo le statistiche ufficiali vi sono quasi 200 milioni di fedeli appartenenti alle diverse religioni riconosciute dallo Stato. Si tratta, come è ovvio, di un sincretismo tipicamente giapponese che fa sì che molti aderiscano a più di una religione. Ad esempio, è consuetudine diffusa che, quando nasca un bambino, venga portato dai genitori presso il santuario scintoista, tuttavia in occasione dei funerali e delle preghiere in suffragio dei defunti, la gente ricorre al clero buddista. Non è infrequente che i giapponesi partecipino alle cerimonie religiose cristiane in occasione del Santo Natale e si ritrovino dopo solo qualche giorno nel Capodanno anche nel santuario scintoista. È La letteratura di polemica anticristiana è scarsamente diffusa e la Chiesa gode di una stima generalizzata. Ma ancor di più possiamo dire che oggi la Bibbia rappresenta un testo che gode della massima considerazione, essendone riconosciuto il carattere sacro. È per questo che molte famiglie scelgono, per l'istruzione dei propri figli l'educazione delle scuole cristiane.

Oggi alla domanda sulla propria religione, generalmente un giapponese afferma di essere buddista o scintoista. D'altra parte, solo una minoranza tra quelli che risponderebbero così possiede una religione personale. La scelta di aderire ad una religione generalmente è assunta dalla famiglia, potendo però sussistere, al contempo, legami ancestrali per i quali le famiglie, sovente, si recano presso un tempio buddista. Tuttavia i predetti legami non coinvolgono in linea di massima la vita quotidiana dell'individuo. A ben vedere, i giapponesi mostrano molta tolleranza per ciò che riguarda le questioni religiose, nella convinzione, piuttosto profonda, che ogni religione si fonda sugli stessi valori e predica la medesima verità. Ancorché vi sia un diffuso sentimento di adesione alla religione cristiana e ai valori di cui è portatrice, tuttavia, al momento della ricezione del battesimo e dell'ingresso nella chiesa, insorgono diverse problematiche di carattere familiare che scaturiscono sia dal culto che viene tributato agli antenati della famiglia sia dalla convinzione che l'adesione alla fede cristiana comporti, di fatto, una separazione dalla famiglia di appartenenza.

Il sentimento religioso dei giapponesi presenta un ulteriore elemento peculiare, non trascurabile: la religione è e rimane sempre una questione di coscienza. In altri termini, riflette una dimensione profondamente intima e personale dell'individuo. Sotto tale aspetto, la cultura giapponese presenta un elemento di continuità con la cultura occidentale. Ciò che differenzia, invece, le due culture è la *forma mentis*: mentre la tradizione occidentale (erede della tradizione tomistica!) predilige il ragionamento deduttivo per giungere alla verità, la cultura giapponese privilegia un *modus operandi* caratterizzato da una forma di conoscenza intuitiva ed effettiva che riesce a cogliere anche ciò che sfugge alla

² Cfr. F. ACASO, «Note alle norme applicative del CIC per il Giappone», *Ius Ecclesiae* 4 (1992) 783.

ragione stessa. Il cuore, molto più che la mente, suggerisce all'uomo gli interrogativi più profondi. Ne discende, così, generalmente una maggiore attenzione verso la dimensione interna dei sentimenti, privilegiata rispetto all'importanza della logica degli argomenti³.

Codice di diritto canonico in Giappone

Il Codice del 1917 venne tradotto in lingua giapponese, ma ebbe scarsa diffusione in Giappone. Con la successiva codificazione del 1983, molte facoltà e privilegi, già precedentemente riconosciuti, sono state acquisite nel diritto comune di tutta la Chiesa, anche se la pubblicazione del Codice ha visto la luce solo nel 1991. La traduzione del testo codiciale ha richiesto un lungo e paziente impegno di ricerca di una terminologia adeguata che potesse esprimere concetti propri del cristianesimo fino ad allora sconosciuti. Inoltre si rese necessaria particolare perizia, da parte degli esperti, per elaborare un linguaggio che fosse intellegibile da parte di tutti, secondo i principi fondamentali espressi nel nuovo Codice.

In seguito le norme applicative stabilite dalla Conferenza episcopale giapponese nel 1986 vennero cinque anni dopo approvate dalla Santa Sede. In particolare le maggiori difficoltà che emersero nei lavori di traduzione del testo codiciale, riguardarono la presenza, nel diritto giapponese, di peculiari organi di conciliazione distinti dagli uffici giudiziari, secondo il modello della risoluzione alternativa delle controversie. Ulteriore profilo caratteristico è rappresentato dall'uso della consuetudine, frutto di lunga tradizione culturale.

Le norme applicative del Codice

Nel 1986, la Conferenza episcopale del Giappone stabilì le norme applicative del Codice, contenenti le norme liturgiche, che vennero approvate dalla Santa Sede nel 1991, e rese pubbliche nell'anno seguente in appendice alla prima edizione della traduzione del Codice del 1983. In esse, ad esempio, la norma sui requisiti previsti al matrimonio stabilisce che le indagini che devono essere effettuate dal parroco possono sostituire le pubblicazioni matrimoniali. Detta norma esprime una significativa utilità pastorale, conformemente al disposto del can. 1067 vigente. Ciò dimostra che tale previsione non è una prerogativa esclusiva del Giappone.

All'interno delle norme applicative, vi è inoltre, una previsione normativa che attiene alla possibilità di dispensa dalla forma canonica, in considerazione delle peculiarità matrimoniali e religiose del Giappone. Oggi le statistiche registrano un'alta percentuale di matrimoni misti nella Chiesa del Giappone; l'importanza di questo dato si coglie considerando che il numero dei cattolici giapponesi non raggiunge lo 0,5% della popolazione. Talvolta, nell'ipotesi di matrimonio misto, risulta impossibile per entrambi i nubendi recarsi in Chiesa. La disciplina

³ Cfr. *Ibid.* 783-784.

canonica, pertanto, in siffatte circostanze, prevede espressamente diverse possibilità di forma pubblica.

Infine, formano parte integrante delle norme applicative, le disposizioni previste per circostanze particolari inerenti ai paesi non cristiani e ai luoghi dove si registra la mancanza dei sacerdoti. In virtù delle predette norme, ad esempio, è ammessa facoltà di poter celebrare tre messe anche nei giorni feriali, muovendosi da un luogo all'altro. Fino al 1990, l'unico giorno di precetto, oltre le domeniche, era il Natale. Tale previsione rifletteva l'essenza, potremmo dire, della società giapponese: poco cristiana e molto lavoratrice. In seguito, è stata aggiunta la solennità di Maria Madre di Dio, il 1 gennaio, festività che è stata inclusa fra i giorni di precetto. Al di là delle difficoltà che sperimenta un paese non cristiano, appare maggiormente significativo, in questa sede, soffermarsi più da vicino sul progresso "culturale" che l'ingresso del Codice di Diritto Canonico ha portato, introducendo nella cultura giapponese una pluralità di concetti del tutto nuovi. Ora prendiamo in esame alcuni casi concreti.

2. La celebrazione del matrimonio tra i due non battezzati

Nei paesi occidentali, dove i cattolici sono numerosi, i matrimoni in Chiesa hanno luogo solo per i battezzati o per coloro che si preparano al battesimo. Un non cristiano può sposarsi in Chiesa soltanto se il suo compagno/a è cristiano/a. In Giappone, il permesso di celebrare matrimoni fra non cristiani in Chiesa è stato accordato dal Sant'Uffizio che da molti anni ha espresso parere favorevole. Occorre dare uno sguardo più approfondito a tale questione al fine di allargare l'orizzonte della comprensione della cultura canonica.

Mentre il matrimonio tra i battezzati è elevato da semplice patto naturale a sacramento, e quindi gode dell'inseparabilità tra il patto e la sacramentalità, per il matrimonio fra non-battezzati è prevista soltanto la possibilità di ricevere la benedizione ecclesiale attraverso la costituzione del sacramentale, come avviene in Giappone. Nel caso di matrimonio tra cattolici, gli sposi devono intendere ciò che la Chiesa intende. In Giappone, invece, nel caso del matrimonio fra non-battezzati l'intenzionalità della Chiesa non è menzionata per la validità di esso: è, infatti, sufficiente registrare il proprio matrimonio presso il municipio, ai fini della validità. Nonostante ciò, sono molti i giapponesi non cristiani che si recano in Chiesa per ricevere la benedizione divina in occasione del loro matrimonio.

Sin dal finire degli anni '60, si è registrato un crescente fenomeno di richiesta di celebrazione del matrimonio da parte di non cristiani. Si tratta di una tendenza in costante aumento che oggi raggiunge una percentuale che oscilla fra il 70 e l'80 % di tutti i matrimoni celebrati nelle diverse parrocchie⁴.

⁴ Cfr. M. CARRIER, «Marriages of non-christian couples in the Hatsudai Church», *JMB* 27 (1973) 81; secondo la sua statistica nella parrocchia di Hatsudai di Tokyo il numero dei matrimoni dei non cristiani celebrati è 6 nel 1968, 26 nel 1969, 35 nel 1970, 86 nel 1971, 130 nel 1972. Gli altri sono comunque matrimoni misti e solo in una piccola percentuale gli sposi

Vi sono diversi motivi per i quali i non cristiani decidono di richiedere la celebrazione del proprio matrimonio in Chiesa. Un missionario spagnolo, con una lunga esperienza pastorale in Giappone, osservando tale fenomeno, ne individua l'origine nella profondità di discernimento che contraddistingue i giapponesi: in virtù del loro abile discernimento, infatti, possono distinguere la verità dall'apparenza, ciò che vi è di prezioso da ciò che è senza valore, scegliendo sempre ciò che è vero e prezioso. Il comitato per l'evangelizzazione della Conferenza Episcopale del Giappone è intervenuto sul tema, stabilendo la necessità di un corso di preparazione al matrimonio per giovani che intendono contrarre le nozze, riconoscendolo come prezioso servizio della Chiesa in aiuto delle famiglie affinché diventino più sane ed armoniose.

Una recente indagine sottolinea il clima positivo di cui gode oggi la Chiesa, dove la maggior parte delle giovani coppie desidera la celebrazione del proprio matrimonio in Chiesa (66%). La cerimonia in Chiesa infatti, non solo è impressionante e emozionante, ma anche solenne, dignitosa e significativa. È essa stessa espressione della sacralità propria del matrimonio. Il matrimonio, secondo la tradizione giapponese, è, al contrario, troppo formalistico e commercializzato. Ma vi è di più. La richiesta di matrimonio cristiano da parte delle giovani coppie, infatti, traduce un desiderio profondo: con cuore aperto e sincero i nubendi esprimono la volontà congiunta che la loro unione abbia il carattere dell'autenticità e della perpetuità. Generalmente, coloro che fanno richiesta di celebrazione delle nozze in Chiesa, hanno ricevuto un'educazione cattolica, sia in famiglia che nell'ambiente scolastico e hanno, nel loro passato, frequentato la Chiesa come fedeli. Da ciò nasce in loro il desiderio di scambiare la loro promessa solenne di matrimonio davanti a Dio o comunque davanti a un ministro sacro (52%). La preferenza che viene accordata al matrimonio celebrato in Chiesa è originata altresì dal desiderio dei nubendi di condividere la loro gioia e la loro promessa di matrimonio alla presenza dei loro cari, parenti e amici.

Nel 1992 la Conferenza Episcopale del Giappone nella lettera pastorale dal titolo "In merito alla celebrazione del matrimonio nella Chiesa tra non-cristiani" afferma che: «Queste coppie non sono obbligate a scegliere uno stile particolare di matrimonio, perciò deve pur esistere un motivo per cui desiderano una cerimonia religiosa. Anche se si suppone che la ragione sia la più vaga che esiste al mondo, il fatto che richiedano una cerimonia religiosa significa che in questa svolta così importante della loro vita essi si rivolgono alla Chiesa cattolica e al Dio dei cristiani, e chiedono la sua benedizione. Almeno in quel momento, possiamo ritenerli anch'essi "in cerca della via", catecumeni»⁵.

sono entrambi cattolici; si ricordi che i cattolici in Giappone sono 430.000 su una popolazione di 125 milioni di abitanti.

⁵ CONFERENZA EPISCOPALE DEL GIAPPONE, *In merito alla celebrazione del matrimonio nella chiesa tra non-cristiani*, n. 3, 19 apr. 1992: *Il Regno* 38 (1993) 311.

La procedura sperimentata

Nel 1973 la Conferenza Episcopale del Giappone ha elaborato un documento circa la celebrazione del matrimonio nella Chiesa tra non-cristiani⁶, valutando positivamente la possibilità di celebrare il matrimonio per i non battezzati che manifestano l'intenzione di prepararsi alla celebrazione mediante una conveniente preparazione previa. Tale documento è stato inviato alla Santa Sede, che ha provveduto nel 1975 ad approvarlo, consentendo così la celebrazione del matrimonio tra non-battezzati con rituale cattolico nella Chiesa, ma solo in Giappone⁷, dando cioè il privilegio come *ad experimentum* e limitandolo, dunque, unicamente all'interno della Chiesa in Giappone.

Già nel 1936 la Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli pubblicò un'istruzione per i missionari in Giappone, con cui autorizzava la celebrazione del matrimonio o le esequie dei cristiani secondo il rito prevalente o i costumi giapponesi. Tale indulto venne concesso a condizione che elementi superstiziosi non fossero presenti nel rito o nei costumi⁸. Successivamente, il Concilio Vaticano II, con la sua costituzione sulla liturgia dichiarò: «Alla competente autorità ecclesiastica territoriale [...] viene lasciata la facoltà di preparare [...] un rito proprio che risponda agli usi dei luoghi e dei popoli, ferma restando però la legge che il sacerdote assistente chieda e riceva il consenso dei contraenti» (*Sacrosanctum Concilium* 77)⁹. A tal proposito il can. 1120 recita; «La Conferenza Episcopale può redigere un proprio rito del matrimonio, che dovrà essere autorizzato dalla Santa Sede, adeguato alle usanze dei luoghi e dei popoli conformate allo spirito cristiano, a condizione però che l'assistente al matrimonio, di persona, chieda e riceva la manifestazione del consenso dei contraenti».

Condizioni per celebrare il matrimonio dei non battezzati

Nel 1975 la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, al fine di determinare condizioni chiare e uniformi e di evitare lo scandalo dei fedeli, aggiunse alcuni articoli riguardanti la celebrazione del matrimonio tra non-battezzati con rituale cattolico nella Chiesa. Oggi, infatti, la Chiesa richiede espressamente, quale condizione necessaria, la partecipazione a colloqui preparatori per coloro che intendono sposarsi in Chiesa; trattandosi di una *conditio sine qua non*, solo l'accettazione di essa determina l'accettazione, da parte della Chiesa, della domanda di celebrazione del matrimonio. Il documento menzionato esprime, così, la necessità di preparazione e di educazione ed

⁶ Cf. CONFERENZA EPISCOPALE DEL GIAPPONE, *Circa la celebrazione del matrimonio nella chiesa tra non-cristiani*, 17 gen. 1973: *JMB* 27 (1973) 118.

Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *De celebratione matrimonii non-Christianorum in ecclesiis catholicis Japoniae*, 10 mar. 1975.

⁷ Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *AAS* 28 (1936) 407-409.

⁸ *AAS* 56 (1964) 119. Su questo vedi anche *SC* 22 §2: *AAS* 56 (1964) 106.

accompagnamento dei nubendi ai quali vengono illustrate le obbligazioni essenziali del matrimonio, tra le quali sono esplicitamente ricordate la monogamia e la indissolubilità (art. 2.a). Per quanto riguarda la preparazione dei nubendi, è stato fissato un periodo di preparazione che va da tre a sei mesi, articolandosi in uno o due colloqui settimanali.

La Chiesa, dunque, accetta di celebrare il matrimonio dei non cristiani, poiché Dio desidera la loro felicità e vuole benedirli. È compito della Chiesa, infatti, aiutarli ad aprirsi all'esistenza di Dio affinché possano rispondere fedelmente alla sua volontà. Va ricordato, inoltre, che la Chiesa ha ricevuto la missione di diffondere nella società una sana visione del matrimonio, anche nei confronti delle persone che ignorano del tutto il cristianesimo. Questi ultimi trarranno, tramite predetta preparazione, la conoscenza del senso profondo dell'amore coniugale e del mistero della vita, e saranno altresì in grado di fare esperienza della preghiera cristiana, arrivando a desiderare sinceramente la benedizione divina¹⁰ sulla loro unione. E la legislazione canonica appare, dunque, orientata al rispetto e al raggiungimento di tali fini.

Certamente il matrimonio fra i non battezzati non è un sacramento. Esso infatti è un sacramentale (can. 1166)¹¹. A ciò si aggiunge l'insegnamento del Concilio Vaticano II, secondo cui la liturgia dei sacramentali offre ai fedeli ben disposti la possibilità di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia divina (SC 77)¹². La benedizione per i non-battezzati essendo un sacramentale, è una benedizione invocativa¹³ tra le forme di rito sacramentale. L'unica forma nella quale i non-battezzati in Giappone possono ricevere la benedizione del matrimonio è rappresentata dal sacramentale, che può essere ricevuto anche da non cattolici (can. 1170). I non-battezzati che richiedono la celebrazione nella Chiesa giapponese desiderano dare solennità e rendere pubblico il loro matrimonio, ma ancor più, desiderano ricevere la grazia di Dio secondo la loro fede in senso ampio. La Chiesa, pertanto, si pone come teste qualificato che garantisce e annuncia il loro matrimonio alla società¹⁴.

¹⁰ Cfr. ID., n. 5: *Il Regno* 38 (1993) 311.

¹¹ Il can. 1166 dice: «I sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti per l'impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali».

¹² Alla competente autorità ecclesiastica territoriale viene lasciata la facoltà di preparare un rito proprio della celebrazione del matrimonio che risponda agli usi dei luoghi e dei popoli (SC 77). Ora solo la Sede Apostolica può costituire nuovi sacramentali o interpretare autenticamente quelli già accolti, abolirne alcuni o modificarli (can. 1167 §1); nel porre o amministrare i sacramentali si devono osservare accuratamente i riti e le formule approvate dalla Chiesa (can. 1167 §2).

Le benedizioni possono essere "costitutive", se producono lo stesso effetto della consacrazione o della dedicazione, o "invocative" quando si limitano ad invocare la protezione divina su cose o su persone.

¹⁴ Cf. H. KUZUSHIMA, *Valutazione canonica della celebrazione in Chiesa del matrimonio tra non-battezzati in Giappone*, Roma 2000, 201-202.

In tal senso, benedire o celebrare nella Chiesa un matrimonio fra non-battezzati non è un atto profano, ma è essenzialmente un'opera apostolica che rappresenta il cuore della missione della Chiesa. L'atto di benedire i non-battezzati diviene così espressione della universale missione di evangelizzare e di santificare il mondo. Mediante la celebrazione religiosa del matrimonio fra non-battezzati nella Chiesa cattolica, in particolare fra i giovani giapponesi, è considerata una valida opportunità per incontrare il vero Dio: è qui che si apre l'orizzonte di evangelizzazione affidato alla Chiesa.

Parole conclusive

Nel 1992 la Conferenza Episcopale del Giappone ha inviato una lettera pastorale, esortando la comunità cristiana del Giappone alla cura dei non battezzati che richiedono la celebrazione del loro matrimonio. In essa si afferma che: «La Chiesa accetta di celebrare il matrimonio di non cristiani, poiché Dio desidera la loro felicità e vuole benedirli. È compito della Chiesa aiutarli ad aprirsi all'esistenza di Dio affinché possano rispondere ai suoi desideri». La Chiesa in Giappone è piccola e ci sono poche occasioni in cui serve il Codice di diritto canonico in modo immediato, ma non mancano le occasioni in cui l'insegnamento della Chiesa e la sua precisazione nell'ordinamento canonico diventano gli strumenti utili per il servizio anche per i non cristiani.

Dopo la seconda guerra mondiale, al sistema imperiale giapponese è subentrato un periodo di progressiva sovranità da parte del popolo: si è affermata così la libertà di culto e di educazione religiosa¹⁵. Certamente, ancora oggi, la Chiesa giapponese è alla ricerca di una via efficace per l'evangelizzazione. Va ricordato che, nell'accordare ai non-battezzati la benedizione sul loro matrimonio, il celebrante agisce sempre in nome di Dio e della Chiesa. Questa consuetudine non rappresenta l'unica forma di inculturazione che può trovarsi in un paese non cristiano, dal momento che lo Stato moderno è spesso carente di una comprensione basilare e naturale del matrimonio stesso, e non dispone dei mezzi adatti alla preparazione degli sposi che sono condotti alla comprensione del significato umano espresso nel passo che stanno per compiere, giacché il matrimonio conserva il carattere di evento religioso che il Codice di diritto canonico vuol difendere come valore fondamentale.

¹⁵ L'art. 20 della *Costituzione giapponese* contempla la libertà religiosa e il divieto dell'attività religiosa dello Stato; nell'art. 26 di essa dichiara il diritto fondamentale all'educazione dell'uomo ugualmente.